



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

SENTENZA N. 869/12
data 17-12-2012
RUOLO N. 3352/10
CRONOLOGICO N. 103/12/12
REPERTORIO N. 1646/12

Il Giudice dott.ssa Simona GAMBACORTA in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **3352/2010** di R.G. promossa da:

F.D.G. s.p.a. in liquidazione (già Bemberg s.p.a.) in amministrazione straordinaria ex D. Lgs. 270/1999 elettivamente domiciliata presso la Cancelleria del Tribunale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Cimmino del Foro di Napoli e Luisa Correrà del Foro di Milano giusta delega a margine dell'atto di citazione;

parte attrice

contro

PROCHIMICA NOVARESE s.p.a. elettivamente domiciliata in Novara, via Perazzi n. 32/b presso lo studio dell' Avv. Franco Beccani che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Fabrizio Antonello del Foro di Bergamo in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

parte convenuta

Oggetto: revocatoria fallimentare

*** **

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice: *La Procedura attrice, come sopra rapp.ta difesa ed assistita, alla luce di quanto complessivamente dedotto in sede di atto introduttivo oltre che nei successivi atti e verbali di causa insiste affinché l'ill.mo Tribunale adito, reietta ogni avversa e contraria argomentazione, istanza e/o deduzione, Voglia così provvedere:*

dichiarare inefficaci, ex artt. 49 D. Lgs. 270/99 e 67 comma II L.F., nei confronti della massa dei creditori della F.D.G. S.p.A. in liq.ne e, per l'effetto, revocare i seguenti pagamenti effettuati dalla stessa in favore della

società Prochimica Novarese S.p.A., per l'importo complessivo di Euro 37.094,46 e precisamente:

- pagamento del 11.11.04 per la somma di Euro 14.313,66 tramite bonifico bancario presso Banca Popolare di Intra;

- pagamento del 26.11.04 per la somma di Euro 2.292,00 tramite a/b n. 0027156395 – 06 tratto su Banca Popolare di Intra;

- pagamento del 10.12.04 per la somma di Euro 2.292,00 tramite a/b n. 0027156386 – 10 tratto su Banca Popolare di Intra;

- pagamento del 23.12.04 per la somma di Euro 13.612,80 tramite a/b n. 0027156376 – 00 tratto su Banca Popolare di Intra;

- pagamento del 19.01.05 per la somma di Euro 4.584,00 tramite a/b n. 0027156359 – 09 tratto su Banca Popolare di Intra;

2) conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione e pagamento a favore dell'attrice F.D.G. S.p.A. in liq.ne in A.S. della somma di € 37.094,46 ovvero della maggiore o minor somma che sarà quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto all'effettivo soddisfo;

3) condannare la convenuta al pagamento delle spese, anche generali, diritti ed onorari del presente giudizio, gravati di I.V.A e C.P.A. come per legge.

**Per parte convenuta: Piaccia all'III.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE**

Per i motivi di cui in premessa, dichiarare prescritto e/o decaduto il diritto di parte attrice a promuovere l'azione revocatoria de qua.

NEL MERITO

Respingersi tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti della società convenuta assolvendola integralmente da esse.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ammettersi le prove dedotte nelle memorie istruttorie datate 24.6.11 e 11.7.11

IN OGNI CASO

Spese, diritti ed onorari di causa interamente rufusi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La F.D.G. s.p.a. in liquidazione in amministrazione straordinaria ha convenuto dinanzi al Tribunale di Novara la Prochimica Novarese s.p.a., domandando, ai sensi dell'art. 67 comma II L.F., la revocatoria di cinque pagamenti eseguiti nel semestre anteriore alla dichiarazione di insolvenza dell'importo complessivo di euro 37.094,46, e deducendo una serie di circostanze che rivelerebbero la *scientia decoctionis* in capo alla convenuta. Si è costituita in giudizio la Prochimica Novarese s.p.a., la quale ha eccepito la prescrizione dell'azione, la decadenza ai sensi dell'art. 69 bis L.F., e nel merito ha contestato di aver avuto consapevolezza dello stato di decozione della F.D.G. all'epoca dei pagamenti.

Ha chiesto quindi il rigetto della domanda.

Con ordinanza in data 16.11.2011 il Giudice scrivente ha rigettato le istanze istruttorie delle parti e all'udienza del 20 luglio 2012, sulle conclusioni sopra trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.

§§§

Circa l'eccezione di prescrizione deve ricordarsi che l'art. 49 del D. Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 prevede che *"Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso della conversione della procedura in fallimento"*.

Appare pertanto corretta l'impostazione di parte attrice ove afferma che, per gli effetti dell'art. 2935 c.c., la possibilità giuridica per il Commissario Straordinario di esercitare l'azione revocatoria può dirsi sorta solo con l'autorizzazione del programma di cessione dei beni aziendali, autorizzazione che, dal doc. 4 parte attrice, risulta essersi perfezionata in data 29.7.2006.

Considerato che l'atto di citazione è stato portato alla notifica in data 26.10.2010, se ne deve concludere che l'azione è stata tempestivamente proposta nel termine quinquennale di prescrizione.

L'eccezione di prescrizione deve, pertanto, essere disattesa.

§§§

Quanto all'eccezione di decadenza, ritiene questo Giudice che l'art. 69 bis L.F. non sia applicabile *ratione temporis* al caso di specie.

Come è noto, infatti, la citata disposizione è stata introdotta dal D. Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, entrato in vigore in data 16 luglio 2006.

La disciplina transitoria dettata all'art. 150 del suddetto decreto prevede che "i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore".

Pertanto, ritiene questo Giudice che, in forza della richiamata disposizione transitoria, il presente contenzioso sia soggetto alla disciplina fallimentare introdotta con il D. Lgs. 35/2005 (la dichiarazione dello stato di insolvenza è stata pronunciata in data 3 maggio 2005, cfr. doc. 2 fascicolo attoreo), mentre non possa trovare applicazione la successiva riforma del gennaio 2006 (in questo senso, Tribunale di Treviso 3 maggio 2007).

Pertanto, anche l'eccezione di decadenza deve essere disattesa.

§§§
Venendo al merito della controversia, deve ora vagliarsi se ricorra nel caso di specie il requisito della consapevolezza dello stato di insolvenza in capo alla convenuta all'epoca in cui ricevette i pagamenti oggetto della domanda di revocatoria.

Tali sono, come risulta dall'estratto del libro giornale prodotto come doc. 6 fascicolo attoreo, n. 5 pagamenti eseguiti dalla F.D.G. nel semestre anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza, ed in particolare: 1) il pagamento dell'11.11.2004 per la somma di euro 14.313,66; 2) il pagamento del 26.11.2004 per l'importo di euro 2.292,00; 3) il pagamento del 10.12.2004 di euro 2.292,00; 4) il pagamento del 23.12.2004 di euro 13.612,80; 5) il pagamento del 19.1.2005 di euro 4.584,00; per un totale di euro 37.094,46.

Per dimostrare la *scientia decoctionis* parte attrice ha allegato una serie di elementi che, valutati complessivamente, dovrebbero costituire indizi gravi, precisi e concordanti idonei a rivelare, in capo alla convenuta, il menzionato requisito soggettivo.

Ad avviso della Giudicante, le allegazioni della Procedura sono fondate e conducono ad affermare la sussistenza della *scientia decoctionis*.

Deve in particolar modo evidenziarsi che, come si evince dai docc. 11 e 11 bis, già nel febbraio 2002 la Prochimica Novarese accettava dalla Bemberg - dopo incontri e comunicazioni telefoniche, come si legge - un piano di rientro per il considerevole importo di circa 285.000.000 delle vecchie lire, per debiti maturati alla data del 15.11.2001.

Dunque vi è evidenza documentale che la società convenuta - che, è bene ricordarlo, era fornitrice della Bemberg ed ha sede nello stesso ambito territoriale in cui quest'ultima operava (provincia di Novara) - già nel 2002 era edotta dell'incapacità della Bemberg medesima di adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte.

L'ammontare del debito accumulato, infatti, ed il numero delle fatture insolute elencate nella proposta di piano di rientro, non potevano far pensare ad una momentanea crisi di liquidità, ma piuttosto ad un irregolare andamento dei rapporti obbligatori già cronicizzato.

La circostanza, poi, che nel 2002 il Tribunale di Novara avesse archiviato il procedimento per l'accertamento dello stato di insolvenza è un dato che non rileva, in quanto l'attività compiuta in sede giudiziale non necessariamente doveva essere nota alla fornitrice, ed in ogni caso rispetto agli esiti degli accertamenti del Tribunale appare maggiormente significativa e pregnante la conoscenza diretta che la Prochimica Novarese si è visto possedeva dell'irregolare andamento del rapporto con la Bemberg.

Altro indizio significativo della *scientia decoctionis* è rappresentato dal risalto di cronaca che aveva avuto la crisi della Bemberg.

In particolare, riguardo al documento 13 di parte attrice, appare smentito il rilievo di parte convenuta per cui l'interessamento dei media alle vicende della Bemberg si manifestò solo a partire dall'anno 2005.

Nella rassegna stampa prodotta da parte attrice risultano al contrario numerosi articoli di una tra le più diffuse testate del territorio (La Stampa) pubblicati nel giugno, luglio, novembre e dicembre 2004, nonché del quotidiano a diffusione nazionale La Repubblica, datato 4.2.2003, che trattano della decisione di chiudere il reparto poliammidico, della cassa integrazione dei dipendenti e di manifestazioni di piazza.

La comunanza del territorio tra le due aziende ed il rapporto commerciale esistente tra le stesse portano a ritenere che la Prochimica Novarese non potesse ignorare le suddette notizie di stampa.

Infine, particolarmente significativo appare il doc. 18 prodotto da parte attrice. Si tratta di mails inviate internamente alla Bemberg, proprio nel periodo in cui sono stati eseguiti i pagamenti oggetto della domanda di revocatoria; in particolare risulta tra i destinatari il legale rappresentante Paolo Di Paolo. Si legge in tali comunicazioni interne: *"Il giorno 10.12 sarà nuovamente esaurito l'avvivaggio per il cupro. Per tamponare è necessario predisporre, prima di tale data, un ulteriore assegno di euro 2292,00 sufficiente a coprire 6/7 giorni di produzione"; "Con il pagamento delle fatture scadute ad agosto la Prochimica ha consegnato una parte dell'ordine di novembre non sufficiente comunque a coprire tutto il mese. Entro i prossimi giorni è dunque necessario pagare anche lo scaduto di settembre per avere il saldo del mese di novembre"*.

Dunque emerge da quanto riportato che la Prochimica Novarese accettasse di eseguire nuove forniture alla Bemberg solo previo pagamento di parte del pregresso insoluto; si tratta di un sintomo evidente che la convenuta fosse ben consapevole dell'incapacità della Bemberg di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, e del conseguente rischio di vedere accresciuta e definitivamente compromessa la propria posizione creditoria.

Ritiene questo Giudice che gli elementi indiziari sopra esaminati siano dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e come tali siano sufficienti a dimostrare per presunzioni l'effettiva conoscenza, in capo alla convenuta, dello stato di insolvenza della Bemberg all'epoca dei pagamenti.

Per questi motivi la domanda merita accoglimento.

Conseguentemente, devono revocarsi i pagamenti eseguiti dalla Prochimica Novarese in data 11.11.2004 di euro 14.313,66; in data 26.11.2004 di euro 2.292,00; in data 10.12.2004 di euro 2.292,00; in data 23.12.2004 di euro 13.612,80; in data 19.1.2005 di euro 4.584,00, per un totale di euro 37.94,46.

La Prochimica Novarese deve quindi essere condannata a pagare, in favore di F.D.G. s.p.a. in liquidazione in amministrazione straordinaria la

complessiva somma di euro 37.094,46, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.

§§§

Le spese seguono la soccombenza.

Quanto ai criteri di liquidazione, ritiene il Tribunale di dover fare applicazione, con riguardo all'intera attività difensiva, dei nuovi parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi dell'Avvocato introdotti con il D.M. 20 luglio 2012 n. 140.

Infatti, pur trattandosi di attività giudiziale svolta in prevalenza prima dell'entrata in vigore del menzionato decreto, si reputa che il nuovo sistema di liquidazione debba trovare comunque applicazione in forza della disposizione transitoria contenuta nell'art. 41, secondo cui *"Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore"*, e comunque sulla base di un'interpretazione che, da una parte, valorizzi il carattere unitario della prestazione dell'avvocato in ambito giudiziale e, dall'altro, consideri l'atto da assoggettare al principio *tempus regit actum* - con riferimento al succedersi nel tempo di provvedimenti determinativi dell'ammontare del compenso spettante all'avvocato - non il singolo atto difensivo di volta in volta da retribuire, ma piuttosto il provvedimento del Giudice consistente nella finale liquidazione del compenso defensionale.

Del resto, in senso favorevole alla prospettata interpretazione si è di recente pronunciata anche la Corte di Cassazione (sez. II, sentenza 28.09.2012 n.16581; Sez. Un. n. 17406/2012).

Ciò premesso, tenuto conto del valore effettivo della causa, dell'attività svolta, della natura delle questioni trattate e dei risultati positivi conseguiti dal cliente, appare congruo liquidare i seguenti importi: euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 1.500,00 per la fase decisoria, e così complessivamente euro 5.700,00 per compenso professionale, oltre ad euro 398,58 per esborsi documentati, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando,

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
revoca i pagamenti eseguiti dalla Prochimica Novarese s.p.a. in data 11.11.2004 di euro 14.313,66; in data 26.11.2004 di euro 2.292,00; in data 10.12.2004 di euro 2.292,00; in data 23.12.2004 di euro 13.612,80; in data 19.1.2005 di euro 4.584,00; per un totale di euro 37.94,46; per l'effetto,
condanna la Prochimica Novarase s.p.a. al pagamento, in favore di F.D.G. s.p.a. in liquidazione in amministrazione straordinaria, della complessiva somma di euro 37.094,46, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
condanna Prochimica Novarese s.p.a. alla refusione delle spese di lite in favore di F.D.G. s.p.a. in liquidazione in amministrazione straordinaria, spese liquidate in euro 5.700,00 per compenso professionale ed euro 398,58 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Novara, il 13 dicembre 2012.

Il Giudice Unico

dott.ssa Simona GAMBACORTA

Simona Gambacorta

IL

CASO

.IT

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Fortuna VITALE

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
Novara, li 17.12.2012

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Fortuna VITALE